

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Dove è finita la nuova legge sull'informazione?

Con atto parlamentare presentato nella forma generica il 6 dicembre 1993, i deputati Chiara Simoneschi-Cortesi e cofirmatari (Emilio Catenazzi, Carlo Donadini, Luigi Pedrazzini e Giorgio Zappa) chiedevano al Consiglio di Stato di elaborare una legge sull'informazione che stabilisse i principi da applicare in materia di informazione del cittadino da parte dello Stato, che fosse vincolante non solo per l'Esecutivo e l'Amministrazione cantonale, ma anche per il Legislativo e per il potere giudiziario, e infine che fosse applicabile anche alle autorità comunali.

L'iniziativa si basava sulla considerazione che le attuali norme che regolano l'informazione del cittadino da parte dello Stato non garantiscono un'informazione "aperta e basata sul principio della trasparenza democratica".

L'iniziativa è stata approvata dal Gran Consiglio nella seduta del 4 dicembre 1995 sulla base del rapporto del 27 ottobre 1995 della Commissione della legislazione, per la quale era relatore il deputato Giovanni Merlini. La Commissione ha condiviso la proposta degli iniziativaisti, affermando che non è contestabile "la necessità di una base legale sulla quale le autorità possano fondare la regolare informazione del pubblico" (informazione attiva). Ha inoltre giudicato opportuno ribaltare il principio della "segretezza con riserva della pubblicità", che vincola l'attività del Governo e dell'Amministrazione, introducendo la regola della "pubblicità con riserva della segretezza" (informazione passiva).

La Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 ha inserito l'informazione tra gli obiettivi sociali del Cantone e ha stabilito l'obbligo generale per ogni autorità di informare adeguatamente la popolazione sulla propria attività. È stata così conferita una base costituzionale alla decisione parlamentare favorevole all'emanazione di una legge sull'informazione. L'articolo 14, capoverso 2 della Costituzione recita: "*Il Cantone facilita l'informazione e ne assicura il pluralismo e promuove l'espressione artistica e la ricerca scientifica*".

L'obbligo di concretizzare il disposto costituzionale in una legge specifica è affermato nel messaggio del Consiglio di Stato e risulta codificato dall'art. 93 cpv. 1 Cost., secondo cui l'adeguamento del diritto alla costituzione avviene nel termine di cinque anni dall'entrata in vigore.

Come sottolinea il rapporto del gruppo di lavoro sulla nuova legge dell'informazione del 18 giugno 2001, l'elaborazione di una legge che regoli l'informazione del cittadino sull'attività dello Stato (sia essa attiva o passiva) è pertanto un dovere che discende da una chiara e precisa base costituzionale¹. La nuova Costituzione stabilisce anche un termine entro il quale il diritto vigente deve essere adeguato: 5 anni dall'entrata in vigore della nuova Carta fondamentale. La legge che applica l'articolo 14 capoverso 2 e l'art. 56 della Costituzione dovrà quindi entrare in vigore al più tardi il 1. gennaio 2003.

¹ Il progetto di legge riflette la reale volontà di porre fine al segreto amministrativo cfr, in merito COTTIER, De l'administration secrète à l'administration transparente ou les enjeux d'un prochain renversement de para digme, CFPG 2, pag. 23.

In questo senso il Consiglio di Stato si è del resto espresso nella risposta ad una interrogazione del sottoscritto del 26 giugno 2000 ("A quando la nuova legge sull'informazione?") e, in precedenza, nel messaggio del 22 dicembre 1998 contenente il rapporto sulle modifiche legislative necessarie per adeguare il diritto cantonale alla nuova Costituzione. In questo rapporto il Governo aveva precisato che l'art. 56 della nuova Carta fondamentale richiede l'adozione di una legge sull'informazione, con riferimento esplicito all'iniziativa Simoneschi-Cortesi del 6 dicembre 1993.

Dalla data limite del 1. gennaio 2003, sono trascorsi più di quattro anni ed il messaggio non è ancora stato presentato. Nel frattempo, sia la Confederazione sia quasi tutti i Cantoni hanno adottato leggi sull'informazione attiva e passiva che garantiscono la trasparenza dell'amministrazione.

Ciò detto, ricordato che la data del 1. gennaio 2003 è un termine d'ordine che **però ha il valore di un preciso mandato politico del popolo al Consiglio di Stato e al Gran Consiglio e la cui osservanza è soggetta agli strumenti di vigilanza e di critica che i nostri ordinamenti democratici offrono**, formulo i seguenti quesiti:

1. A che punto è l'elaborazione della nuova legge sull'informazione, tenuto conto che il rapporto dello speciale gruppo di lavoro è stato rassegnato già il 18 giugno 2001?
2. Come giustifica il Governo il superamento di ben quattro anni del termine d'ordine del 1° gennaio 2003?
3. Tenuto conto che la nuova legge richiede un cambiamento di mentalità e misure accompagnatrici - la pubblicità diventerebbe un parametro dell'organizzazione dell'informazione amministrativa - vi sono forse resistenze all'interno del governo e dell'amministrazione cantonale a presentare il messaggio e a poi mettere in vigore la legge?
4. Quando il progetto di detta legge sarà presentato al Gran Consiglio?

FILIPPO GIANONI